

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G02510 **del** 08/03/2021

Proposta n. 5704 **del** 04/03/2021

Oggetto:

D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 - Autorizzazione a favore della Società MODULPAV di Addesse Elio e figli s.n.c., per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Patrica (FR), Km. 1,40, strada provinciale Morolense, all'interno dell'area industriale di Frosinone, denominata Le Larne (ex-ItalSiporex), mediante impianto mobile di proprietà della Società Natura Life Service S.r.l., autorizzato in via definitiva con Determinazione della Regione Lazio numero G01132 del 07/02/2020, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - D.G.R. n. 864/2014.

Oggetto: D.lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208, comma 15 - Autorizzazione a favore della Società MODULPAV di Addesse Elio e figli s.n.c., per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Patrica (FR), Km. 1,40, strada provinciale Morolense, all'interno dell'area industriale di Frosinone, denominata Le Larne (ex-ItalSiporex), mediante impianto mobile di proprietà della Società Natura Life Service S.r.l., autorizzato in via definitiva con Determinazione della Regione Lazio numero G01132 del 07/02/2020, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 che approva il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 19-01-2021 avente per oggetto “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo...”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- con istanza acquisita al protocollo regionale al n. 523359/24/01 del 19/10/2016, la Società MODULPAV di Adesse Elio e Figli s.n.c. (di seguito Società), con sede legale in via S.S. n. 155 Colletraiano, Alatri (FR), C.F. e P.IVA n. 01820400602, legalmente rappresentata dal sig. Elio Adesse, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5), finalizzata alla triturazione dei rifiuti inerti abbandonati in un sito industriale, per una durata 157 giorni, a partire da Gennaio 2017, per un quantitativo massimo di rifiuti pari a 138.240 tonnellate/annue, da effettuarsi nel Comune di Patrica (FR), al Km. 1,40 della strada provinciale Morolense, all’interno dell’area industriale di Frosinone, denominata Le Larne (ex stabilimento ItalSiporex);
- all’istanza suddetta, oltre a quanto previsto dalla DGR n. 864/2014, sono stati allegati Determinazioni autorizzative dell’impianto da utilizzare, Dichiarazione di conformità impianto, Relazione acustica, Determinazione regionale n. G01703 del 06.11.2013, contenente la Pronuncia di V.I.A. relativa alla campagna medesima, Relazione Tecnica descrittiva di quest’ultima con Planimetria dell’area d’intervento, a firma degli ingegneri Giuseppe Colavecchia e Matteo Rossi, una Relazione di consulenza tecnica d’ufficio a firma dell’ing. Pietro Necci riguardante i rifiuti da trattare, corredata da relativi rapporti di prova di caratterizzazione e da una Tabella identificativa dei cumuli dei rifiuti presenti all’interno del sito;
- la Regione Lazio, previo invio di detta documentazione agli Enti/Agenzia per l’ottenimento del rispettivo parere di competenza, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 864/2014, con Determinazione n. G01514 del 14/02/2017 ha autorizzato la suddetta campagna mobile, che tuttavia, per varie vicissitudini, non è mai stata avviata;

RILEVATO che:

- la Società con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0008829 del 08-01-2020, ha comunicato di volere avviare la campagna mobile di cui al capoverso precedente, come detto già autorizzata con la citata Determinazione n. G01514 del 14/02/2017 ma non avviata, inviando in copia la seguente documentazione:
 - richiesta campagna già presentata nel 2016;
 - determinazioni n. G01514 del 14/02/2017 di autorizzazione campagne e altre n. tre determinazioni relative autorizzazione impianto mobile da autorizzare;
 - determinazione n. G01703 del 06.11.2013, contenente la Pronuncia di V.I.A. relativa alla campagna di trattamento di cui trattasi;

- un verbale trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Uscita prot. 0026435.20-12-2019 avente per oggetto SIN "Bacino del Fiume Sacco". "Piano di caratterizzazione relativo all'area di interesse della Società Recall Frosinone S.r.l., sito ex stabilimento Siporex, località Le Lame S.P. 11 Morolese, Comune di Patrica e acquisito al protocollo della Direzione Generale STA al n. 12307/STA del 19/06/2019. Pubblicazione del verbale della riunione della Conferenza di servizi istruttoria del 26.11.2019";

PRESO ATTO che la Società nella suddetta nota prot. reg. n. I.0008829 del 08-01-2020, nel ribadire la richiesta dei avviare della campagna di attività utilizzando lo stesso impianto mobile e seguendo le stesse modalità e condizioni per le quali era stata rilasciata la Determinazione autorizzativa n. G01514 del 14/02/2017, ne ha motivato il mancato avvio nei termini previsti di inizio Gennaio 2017, come segue:

- ✓ necessità di perfezionare i rapporti commerciali tra la Società MODULPAV e la Società RECALL FROSINONE SRL, interessata a rilevare l'area di intervento per avviare una propria iniziativa imprenditoriale, e, pertanto, tenuta a farsi carico della caratterizzazione del sito ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dopo l'avvenuta rimozione dei rifiuti su di essa presenti;
- ✓ necessità di acquisire preventivamente le eventuali prescrizioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine alla successiva caratterizzazione del sito ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ricadendo esso nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale "Bacino del Fiume Sacco", istituito con il D.M. n. 321 del 22/11/2016 "Perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale Bacino del fiume Sacco"; al riguardo, la Società ha segnalato che nell'ambito della Conferenza di Servizi istruttoria avente ad oggetto "SIN "Bacino del Fiume Sacco". "Piano di caratterizzazione relativo all'area di interesse della Società Recall Frosinone Indizione..., ARPA Lazio nel proprio parere espresso con nota, prot. n. 74392 del 25/11/2019, ha evidenziato che *"(..) ai fini della buona riuscita del procedimento si ritiene opportuno che vengano caratterizzati e rimossi i rifiuti ai sensi della parte IV titolo IV del D.lgs. 152/06 e che vengano eseguite delle indagini ambientali (sulle matrici ambientali compreso top-soil) in corrispondenza delle aree liberate dagli stessi (...)"*;

RILEVATO che:

- la Società con nota acquista al protocollo regionale al n. I.0545081.23-06-2020, ha ribadito la richiesta di avvio della campagna mobile in questione, per una durata di 157 giorni, inviando di nuovo la modulistica prevista dalla DGR n. 864/2014, copie delle Determinazioni autorizzative già rilasciate, copia della Polizza assicurativa per responsabilità civile da inquinamento, volturata a favore della Società proprietaria dell'impianto mobile con cui realizzare la campagna;
- la Società, a seguito della nota regionale n. U.0718756.14-08-2020, con la quale si segnalava la necessità di reiterare la richiesta di assoggettabilità a VIA così come stabilito nella citata Determinazione n. G01703 del 06/11/2013, con note acquisite al protocollo regionale ai nn. I.1118429.22-12-2020 e I.1118431.22-12-2020 ha rinnovato l'istanza per l'avvio della campagna mobile, con un impianto mobile diverso da quello indicato nelle precedenti istanze, presentando di nuovo tutta la documentazione prevista dalla DGR n. 864/2014, così come di seguito
 - una Relazione Tecnica, con numero otto allegati a corredo, datata dicembre 2020, dal titolo "Attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile nel sito ex Italsiporex nel Comune di Patrica (FR)", a firma dell'ing. Marco Mangili, iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 1963/A, nella quale sono stati esaminati nel dettaglio i seguenti aspetti: l'Inquadramento normativo e il Procedimento Autorizzativo, l'inquadramento territoriale e la vincolistica, la descrizione del sito, la descrizione della campagna mobile, la gestione delle emissioni in atmosfera, la produzione dei rifiuti, la dismissione dell'impianto, il ripristino dell'area, la sicurezza dei lavoratori e il piano di emergenza;

- un elaborato grafico dal titolo “Attività di recupero di inerti non pericolosi mediante impianto mobile nel sito ex Italsiporex nel Comune di Patrica (FR), sempre a firma dell’ing. Marco Mangili, recante l’inquadramento territoriale del sito, il layout descrittivo del cantiere relativo alla campagna mobile, quello di gestione delle acque meteoriche, la documentazione fotografica descrittiva dei cumoli dei rifiuti da trattare, identificati con i numeri 18, 19, 25, 29, 31, con l’indicazione dei mc e delle tonnellate, come individuati nella Relazione Tecnica datata 29.11.2011, a firma del citato CTU, ing. Pietro Necci;
- una Relazione Tecnica, datata 22.10.2020, dal titolo “Richiesta di Autorizzazione per Attività rumorose Temporanee “Attività di Cantiere” presso Modulpav via Morolense Km 1+400 – 03010 Patrica (Fr) - (L. 447/95 e art. 17 L.R. 18/01)”, a firma del dott. ing. Fabio Magliocchetti, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Frosinone al n. 1642A, e all’elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica n. 7461;
- modello IM5 a firma del rappresentante della Società e due Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui una relativa all’accettazione dell’incarico di direttore tecnico dell’impianto mobile di gestione rifiuti da utilizzare (modello IM3) e l’altra attestante che la Società Natura Life Service Srl è proprietaria di quest’ultimo e che lo stesso è conforme alla Direttiva Macchine e/o in possesso di conformità CE (modello IM4);
- Organigramma (elenco personale adibito all’impianto);

PRESO ATTO che dall’ultima documentazione Tecnica pervenuta si evince che:

- il sito su cui si trovano i rifiuti da trattare attualmente è di proprietà della Società Modulpav di Adesse Elio e Figli S.n.c. e che la citata Società Recall è interessata al suo acquisto;
- l’impianto mobile da utilizzare, costituito da tritatore di Marca CAMS s.r.l. - Modello UTM 1000-2 - Matricola n. 18-2197 e Unità Vagliante Marca Demoltech – Modello DTV 25.10 – Matricola 031/E/G, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014, con Determinazione della Regione Lazio, numero G01132 del 07/02/2020 è stato autorizzato in via definitiva a favore della Società proprietaria, Natura Life Service S.r.l., con sede legale in Roma, via Piero Aretino, n. 63;
- le tipologie di rifiuti rinvenute nell’area oggetto dei lavori, la loro caratterizzazione, i relativi quantitativi e la perimetrazione dei vari cumuli sono state determinate dal suddetto C.T.U., Ing. Pietro Necci, mediante perizia giurata datata 29.11.2011 (sopra menzionata e allegata alla Relazione Tecnica pervenuta), nell’ambito del procedimento giudiziario (R.G. 1478/2011), che la stessa Società Modulpav Adesse Elio e Figli s.n.c. aveva promosso nei confronti delle società responsabili dell’abbandono dei rifiuti sul sito;
- la campagna mobile è finalizzata al recupero di parte dei rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, riconducibili a “*scarti di lavorazione e/o prodotti mal riusciti*” (prodotti dalla Società ItalSiporex), così come messo in evidenza nella perizia del CTU, ing. Pietro Necci, che, peraltro, ha scritto che “*Dalla notevole quantità di materiale e dalla sua disposizione si deduce che il deposito è avvenuto nel corso di un periodo di tempo abbastanza lungo, ovviamente da parte di coloro che gestivano il processo di produzione, i quali invece di smaltire a discarica gli scarti li depositavano semplicemente tutto intorno alla fabbrica...*”;
- l’assegnazione dei rispettivi CER sui rifiuti da trattare e la loro classificazione come rifiuti non pericolosi, per lo più solidi non polverulenti, sono stati desunti dai certificati di analisi rilasciati da un Laboratorio accreditato (G.R.A.S.I. di Frosinone), a seguito della caratterizzazione di dettaglio, con campionamenti ed analisi estesi alla quasi totalità dei cumuli di rifiuti presenti nell’area dello stabilimento, effettuati nella fase di richiesta della prima campagna;

- la Società ha proceduto a nuove analisi per la classificazione e caratterizzazione di tutti i rifiuti giacenti nel sito industriale dismesso, effettuate dallo stesso laboratorio specializzato G.R.A.S.I. di Frosinone sopra indicato, dei quali sono stati trasmessi i rapporti di prova RdP n. A/20020609 del 17/02/2020 e RdP n. A/20020611 del 17/02/2020, relativi ai cumuli di rifiuti inerti da potere trattare in sito fino alla concorrenza del quantitativo massimo di rifiuti pari a 14.500 ton;
- i cumuli di rifiuti oggetto di trattamento sono individuato nell'elaborato grafico pervenuto "*T01 - Planimetrie di inquadramento e layout della campagna mobile*", corredato del repertorio fotografico dei cumuli ubicati esternamente ai capannoni esistenti.
- nel corso della campagna mobile verrà trattata solo una parte dei rifiuti speciali inerti non pericolosi, giacenti presso il sito industriale dismesso, mentre la restante parte verrà verosimilmente gestita mediante conferimento presso impianto esterno autorizzato al recupero;
- la campagna mobile oggetto della presente istanza si suddivide in parte nel recupero e in parte nella rimozione e successivo conferimento presso un impianto esterno autorizzato dei rifiuti speciali inerti non pericolosi, derivanti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, che ancora insistono sul sito, tenuto conto che nel corso dell'anno 2020 sono stati rimossi la quasi totalità dei rifiuti abbandonati, che non erano oggetto di recupero con la campagna già autorizzata con la Determinazione n. G01514 del 14/02/2017 e mai eseguita;
- che la campagna di attività richiesta avrà una durata effettiva pari a 29 giorni lavorativi, per 5 giorni lavorativi a settimana e 8 ore giornaliere di lavoro e prevede il recupero di 14.500 ton di rifiuti, classificabili con codice CER 101311; la precedente campagna autorizzata con la sopra richiamata Determinazione n. G01514 del 14/02/2017, prevedeva il trattamento di un quantitativo di rifiuti, riconducibili prevalentemente al codice CER 101311 e solo in via residuale al codice CER 170101, per una quantità di 52.548 ton e per una durata effettiva della campagna mobile pari a 113 giorni lavorativi;
- in particolare, si prevede di trattare i rifiuti provenienti dai cumuli riportati nella seguente tabella, come individuati nell'ambito della succitata perizia dell'Ing. Necci, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di rifiuti pari a 14.500 ton:

Tipologia	CER	Operazione	Quantità di rifiuto da recuperare durante la campagna [ton]
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 (provenienti dai cumuli 18, 19, 25, 29, 31, 42, 43 e 44 (come da Perizia CTU, ing. P. Necci)	101311	R5	14.500

- il progettista ha dichiarato che la campagna non è soggetta alla preventiva Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., trattandosi di campagna per il *trattamento di rifiuti non pericolosi diversi da quelli da costruzione e demolizione*, di durata pari a 29 giorni, inferiore al limite di 30 giorni di durata, per il quale non è richiesta la presentazione dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA in base alla DGR n. 864/2014;
- ai fini della completezza del percorso verso l'End of Waste, è stato specificato che i prodotti riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti attraverso la campagna mobile dovranno avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 5205 del 2005 ;

- relativamente alle caratteristiche del materiale riciclato, sono state prese a riferimento le *“Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*, approvate con D.G.R. n. 34 del 26/01/2012, ai sensi del punto 1.4 *“Impianti Mobili”*, in particolare, relativamente alle caratteristiche del materiale riciclato, al punto *“3.3.1 Impianti di riciclaggio di rifiuti inerti per la produzione di aggregati riciclati”* delle citate *“Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*;
- è stata richiamata la nota di ARPA Lazio prot. n. 74392 del 25/11/2019, nella quale l’Agenzia Regionale ha evidenziato che: *“(…) ai fini della buona riuscita del procedimento si ritiene opportuno che vengano caratterizzati e rimossi i rifiuti ai sensi della parte IV titolo IV del D.lgs 152/06, e che vengano eseguite delle indagini ambientali (sulle matrici ambientali compreso topsoil) in corrispondenza delle aree liberate dagli stessi (…)”*; tale nota era stata allegata al Verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 26/11/2019 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’esame del *“Piano di caratterizzazione relativo all’area di interesse della Società Recall Frosinone S.r.l.”* proposto dalla Società Recall Frosinone Srl e relativo al sito dell’ex stabilimento Italsiporex in località Le Lame S.P. 11 Morolense, nel Comune di Patrica;
- è stata richiamata la Determinazione n. G01703 del 06/11/2013, di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui alla prima istanza di campagna mobile, autorizzata con successiva Determinazione della Regione Lazio n. G01514 del 14/02/2017, nella quale erano state rilevate le finalità della campagna *(...La Società Modulpav, dopo aver acquisito la proprietà dell’area, ha intenzione di dare avvio a tale ripristino, a partire dalla rimozione, mediante recupero, dei rifiuti costituiti da pannelli, blocchi e/o scarti di produzione realizzati con un calcestruzzo cellulare aerato, detto siporex (...))* - *“(…) Successivamente a questa campagna di recupero il proponente procederà alla bonifica ed al ripristino dell’area con successive caratterizzazioni dei rifiuti laddove necessario e per il loro smaltimento in base alla normativa vigente. Saranno avviate tutte quelle procedure operative ed amministrative dando seguito a quanto disposto dall’art. 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i., come riportato nella Relazione Integrativa. Al termine della bonifica dell’area si provvederà al ripristino dei capannoni e delle opere accessorie”*;
- sulla scorta delle risultanze delle attività di classificazione e caratterizzazione condotte sui rifiuti - classificati con codice CER 101311 *“rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10”* e per i quali è stata accertata la conformità al test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e dell’Allegato 3 al medesimo decreto, è stato evidenziata la possibilità di sottoporre gli stessi all’operazione di recupero [R5] (Riciclaggio/recupero di altre sostanze *inorganiche*), di cui all’Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., in accordo con il punto 7.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 *“Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non km pericolosi”* del D.M. 05/02/1998 come di seguito riproposto:
 - ☐ 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]
 - ☐ 7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento
 - ☐ 7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto
 - ☐ 7.1.3 Attività di recupero: c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5])
 - ☐ 7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per

l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

- sono state descritte nei dettaglio le varie fasi delle lavorazioni, dall'operazione iniziale di cernita, di pre-frantumazione, frantumazione, convogliamento su un nastro trasportatore, di deferrizzazione, vagliatura del materiale uscente dall'impianto, dove viene separato in funzione delle granulometrie desiderate, successivo stoccaggio nell'apposita area degli aggregati riciclati, EoW, in uscita al gruppo di vagliatura;
- è stato specificato che:
 - i prodotti in uscita dall'attività di recupero verranno utilizzati nell'abito del cantiere in oggetto previo accertamento analitico della conformità ai requisiti di cui all'Allegato C alla Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005 *“Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203”*;
 - i prodotti derivanti dall'attività di recupero verranno sottoposti al test di cessione conformemente a quanto previsto agli artt. 8 e 9 D.M. 05/02/1998 ed all'Allegato 3 al medesimo decreto, rilevando che i produttori di aggregati riciclati o artificiali devono marcare CE i prodotti con il sistema di attestazione previsto dal D.M. 11/04/2007, garantendo i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante o, in assenza, dalla Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005;
 - dal trattamento possono prodursi i rifiuti con i seguenti CER (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendendo ciò dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e delle lavorazioni svolte, che, in ogni caso, saranno debitamente caratterizzati e gestiti secondo le norme di settore vigenti):
 - 191202 – Metalli ferrosi
 - 191204 – Plastica e gomma
 - 191207 – Legno diverso da quelli di cui al CER 191206
 - 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211;
- sono stati descritti nel dettaglio tutti gli aspetti relativi all'installazione del cantiere e al suo layout, nonché tutti gli apprestamenti tecnici da utilizzare per la gestione delle emissioni diffuse, in tutte le fasi di lavorazione previste, in relazione alle specifiche condizioni del sito, nonché per la gestione delle acque reflue, con la descrizione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, di Caratterizzazione delle superfici scolanti, ciclo di raccolta delle acque, Dimensionamento serbatoio di accumulo delle acque di prima pioggia, schema di funzionamento;
- per quanto attiene alle emissioni dovute al rumore, si è fatto rinvio alla *“Valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 e s.m.i. e della L.R. 18/2001”* redatta dall'Ing. Fabio Magliocchetti, allegato alla Relazione Tecnica, dalle cui conclusioni si evince:
 - che *“le misurazioni effettuate in periodo notturno e le stime elaborate, evidenziano il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione sia assoluti che differenziali. con particolare riferimento ai possibili ricettori individuabili”*; Le misurazioni effettuate in periodo diurno e le stime elaborate evidenziano inoltre il rispetto dei valori differenziali per tutti i ricettori individuabili, come riportato in uno schema con indicazione dei limiti normativi per la zona individuata;
 - per la tipologia di suono generato, è stata esclusa *“la presenza di componenti impulsive, tonali e di bassa frequenza tali da far prevedere l'applicazione di fattori correttivi come definiti al punto 1.2”* della Relazione, evidenziando che pur non ravvedendone la necessità, *“tuttavia l'Amministrazione comunale ha la facoltà di autorizzare le attività rumorose temporanee che non rispettino i limiti normativi ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 03 agosto 2001;*

EVIDENZIATO che non si è provveduto a trasmettere ad ARPA Lazio la documentazione pervenuta, in quanto, come già rilevato, la campagna era già stata autorizzata per quantità e durata maggiori, e avendo valutato la completezza dei documenti tecnici pervenuti, che hanno descritto nel dettaglio sia le fasi lavorative da intraprendere che gli apprestamenti da adottare a difesa delle matrici ambientali;

RITENUTO necessario richiamare la Società sull'obbligo di tenere conto:

- di quanto previsto al punto 1 dell'Allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006, come modificato con l'art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito in legge con legge 3 agosto 2017, n. 123, che stabilisce che *«La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento UE 2017/997»;*
- al fine di dimostrare il rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego in edilizia delle materie prime seconde scaturite dal ciclo di recupero, la Società dovrà dotarsi della prevista certificazione dei materiali ricavati dall'attività di recupero, e la stessa dovrà essere prodotta su semplice richiesta da parte della Regione e degli altri organi di controllo;

RICHIAMATO l'art. 269 comma 4 lettera c) del D.lgs. 152/2006, che stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 del medesimo D.lgs., che per le emissioni diffuse (polveri) l'autorizzazione da rilasciare deve contenere apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

RITENUTO necessario autorizzare formalmente ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento datato 29.12.2020, trasmesso con nota PEC n. I.1150111.29-12-2020;

RITENUTO per quanto sopra espresso che sussistono le condizioni per potere rilasciare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione per lo svolgimento della campagna di attività richiesta per il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5 per rifiuti inerti da costruzione e demolizione), da svolgersi nel Comune di Patrica (FR), al Km. 1,40 della strada provinciale Morolense, all'interno dell'area industriale di Frosinone, denominata Le Larne (ex stabilimento ex Italsiporex), utilizzando l'impianto mobile autorizzato sopra indicato;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., di autorizzare la Società MODULPAV di Addesse Elio e Figli s.n.c., con sede legale in via S.S: n. 155 Colletraiano, Alatri (FR), C.F. e P.IVA n. 01820400602, legalmente rappresentata dal sig. Elio Addesse, a svolgere una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R5) derivanti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, riconducibili a "scarti di lavorazione e/o prodotti mal riusciti", all'interno dell'area industriale di Frosinone, denominata Le Larne (ex-ItalSiporex), nel Comune di Patrica (FR), Km. 1,40 strada provinciale Morolense;
- di specificare che l'impianto mobile da utilizzare è costituito da un tritratore di Marca CAMS s.r.l. - Modello UTM 1000-2 - Matricola n. 18-2197 e Unità Vagliante Marca Demoltech – Modello DTV 25.10 – Matricola 031/E/G, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014, autorizzato in via definitiva dalla Regione Lazio con Determinazione numero G01132 del 07/02/2020, rilasciata a favore della Società proprietaria, Natura Life Service S.r.l., con sede legale in Roma, via Piero Aretino, n. 63;

- di specificare che la durata della campagna sarà di 29 giorni lavorativi effettivi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività da parte della Società, per il trattamento dei rifiuti provenienti dai cumuli riportati nella seguente tabella, come individuati nell'ambito della succitata perizia dell'Ing. Necci, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di rifiuti pari a 14.500 ton:

Tipologia	CER	Operazione	Quantità di rifiuto da recuperare durante la campagna [ton]
rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10 (provenienti dai cumuli 18, 19, 25, 29, 31, 42, 43 e 44 (come da perizia CTU ing. P. Necci))	101311	R5	14.500

- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni tecnico-operative contenute nella Determinazione autorizzativa dell'Impianto mobile, rilasciata dalla Regione Lazio, n. G01132 del 07/02/2020, oltre che a quelle indicate in premessa e alle indicazioni e disposizioni contenute nelle ultime Relazioni Tecniche e relativi allegati, trasmesse dalla Società, che, unitamente a tutta l'altra documentazione, sono conservate nel sistema informativo regionale di gestione del protocollo e archiviazione documentale;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 269, 270 e 271 del D.lgs. 152/2006 le emissioni diffuse (polveri) con la prescrizione di operare la nebulizzazione dei cumuli al fine dell'abbattimento delle polveri nella fase di riduzione volumetrica dei rifiuti da trattare;
- di stabilire che la Società, fermo restando quanto rilevato ai punti precedenti, prima dell'avvio della campagna d'attività dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa, unitamente alla copia di Polizza di Assicurazione in suo possesso, per eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento/danno ambientale, con massimale non inferiore a € 5.000.000;
- di stabilire che la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società MODULPAV di Addesse Elio e Figli s.n.c, e trasmesso all'Arpa Lazio Sezione di Frosinone, alla ASL di Frosinone Distretto B, alla provincia di Frosinone, al Comune di patrica (FR) e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore Regionale

ing. Flaminia Tosini